



PROVINCIA
DI AREZZO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71 del 8 aprile 1992,
esecutiva ai sensi di legge**



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

(Art. 3, Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nel quadro delle norme sulla documentazione amministrativa dettata con la Legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata ed integrata dalla Legge 11 maggio 1971, n. 390 (e che sarà successivamente richiamata come Legge del presente regolamento) stabilisce le modalità e le procedure per la produzione della documentazione temporaneamente sostitutiva di quella rituale, nella formazione degli atti di competenza di questa Amministrazione provinciale, in attuazione dell'art. 3 della Legge stessa.

Art. 2

Principi Generali

1. Nelle istanze, di qualsiasi natura, presentate dai cittadini e dirette a promuovere l'emanazione di provvedimenti amministrativi da parte degli organi provinciali e per i quali risulta prescritta la produzione di specifica documentazione, quella concernente dati, qualificazioni e condizioni come risultano precisati al successivo art. 3 del presente Regolamento e diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 2 della Legge, può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato e autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione stessa ovvero con le altre modalità di cui all'art. 20 della Legge.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, così come ai fini della applicazione della Legge, per funzionario competente si intendono tutti i dipendenti della Provincia che rivestono la qualifica dirigenziale. Possono essere dichiarati inoltre funzionario competente a ricevere la documentazione per particolari categorie di atti, o per determinate materie, tutti gli impiegati provinciali, di qualsiasi profilo o qualifica professionale, con esclusione del personale ausiliario, mediante ordine di servizio emanato per iscritto dal dirigente del rispettivo ufficio.
3. La normale documentazione, per la definizione della istruttoria delle istanze di cui al primo comma, sarà esibita successivamente, dall'interessato, a richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emanazione del provvedimento a lui favorevole, nei



termini e con le modalità di cui al successivo art. 8.

4. In luogo della dichiarazione sostitutiva è peraltro consentito agli interessati la facoltà a loro indipendente ed autonomo apprezzamento, di produrre la consueta documentazione e, nei casi ammessi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della Legge.
5. Gli uffici provinciali non possono richiedere agli interessati la produzione di atti o certificati concernenti stati e qualità personali o qualsiasi altro fatto giuridicamente rilevante che l'Amministrazione è tenuta a rilasciare per proprio dovere d'ufficio o che, per qualsiasi ragione, si trovino già in suo possesso e siano tuttora validi o che risultino attestati in documenti anteriormente esibiti dagli interessati stessi e tutt'ora depositati presso gli uffici provinciali non essendo stati restituiti o distrutti nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3

Casi di ammissibilità delle dichiarazioni sostitutive

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di ammissione a concorsi per pubblici impieghi e quelle relative alle gare per l'aggiudicazione dei lavori, la dichiarazione sostitutiva della documentazione rituale è ammessa, temporaneamente, per i seguenti fatti, stati e qualità personali:
 - a) titoli di studio conseguiti, frequenza di corsi di studio, corsi di specializzazione o aggiornamento professionale e simili;
 - b) qualifica professionale, professioni esercitate e capacità tecniche varie;
 - c) rapporti di lavoro in atto o precedenti, stato di disoccupazione;
 - d) titolarità di licenze, autorizzazioni, patenti, concessioni amministrative ed atti di simile natura rilasciati da pubbliche amministrazioni;
 - e) titolarità di polizze assicurative e fideiussorie, di utenze di pubblici servizi e loro natura;
 - f) titolo di proprietà o di altro diritto reale o di legittima disponibilità di beni immobili e mobili;
 - g) qualifica rivestita in enti pubblici e privati, società, cooperative, associazioni, comitati ed altri;
 - h) condizioni fisiche, qualifica di combattente, reduce, mutilato od invalido civile o di guerra e categorie assimilate;
 - i) capacità economica e finanziaria (escluso il caso di stato di povertà che deve,



- comunque, risultare da attestato del Sindaco);
- l) redditi in godimento soggetti ad imposizione fiscale, per sé e la propria famiglia;
 - m) legami di parentela ed affinità;
 - n) l'iscrizione ad albi privati;
 - o) incarichi presso Pubbliche Amministrazioni conferiti con atti formali.

Art. 4

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 3 può essere effettuata anche contestualmente all'istanza dell'interessato.
2. Gli interessati che intendono avvalersi di un documento precedente presentato all'amministrazione Provinciale devono dichiarare, per iscritto, contestualmente all'istanza o su autonomo foglio in esenzione di tassa, di essere consapevoli che l'uso di un documento contenente dati non più rispondenti a verità equivale all'uso di atto falso.

Art. 5

Sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive

1. La sottoscrizione delle istanze o delle dichiarazioni sostitutive sarà effettuata in conformità alle modalità indicate nell'art. 20, fatto salvo quanto disposto dall'art. 26, quarto comma, della Legge.
2. Salvo le ipotesi dei rappresentanti legali degli incapaci di cui all'art. 8 della Legge e dei rappresentanti degli enti, la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive deve essere fatta soltanto dagli interessati, con esclusione di ogni rappresentante volontario o sostituto.
3. I soggetti sottoposti a curatela devono sottoscrivere, ai sensi dell'art. 8 della Legge, le dichiarazioni sostitutive personalmente con l'assistenza del curatore.
4. A norma dell'art. 20 bis della Legge la dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 47 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 6



Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma in calce alle dichiarazioni è stata apposta, in sua presenza, dall'interessato, previa sua identificazione.
2. L'accertamento dell'indennità personale può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - a) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
 - b) testimonianza di due idonei fidejacenti dallo stesso conosciuti;
 - c) esibizione di valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da pubblica autorità.
3. Non sono testimoni idonei i non vedenti, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del pubblico ufficiale e delle parti, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono scrivere.
3. Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve ammonire l'interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e, quindi, indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita ed apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Ove le dichiarazioni occupino più fogli, l'interessato deve apporre la propria firma anche sui margini dei fogli intermedi. Per l'autenticazione di questi ultimi è sufficiente che il pubblico ufficiale vi aggiunga la propria firma, anche con il nome abbreviato, ma non la sigla.

Art. 7

Presentazione della documentazione formale

1. Qualora l'istruttoria dell'istanza, condotta sulla base delle sue dichiarazioni, risulti favorevole all'interessato, questi sarà invitato ad esibire la normale documentazione entro il termine di giorni 30 dalla notifica della relativa comunicazione.
2. Il provvedimento richiesto e favorevolmente istruito sarà emanato e rilasciato solo dopo l'esame della documentazione formale presentata in termini e il riscontro di corrispondenza con le dichiarazioni sostitutive precedentemente formulate.
3. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, ritualmente notificato, la documentazione non sarà richiesta ferme rimanendo le conseguenze penali delle dichiarazioni false.

Art. 8



Irregolarità della documentazione presentata e mancato rispetto dei termini

1. Qualora sia accertata la irregolarità o la non conformità alla dichiarazione della documentazione esibita, l'ufficio competente richiede all'interessato di produrre la documentazione predetta debitamente regolarizzata o rettificata.
2. La regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione saranno effettuate da parte dell'autorità che ha rilasciato la medesima e su richiesta dell'interessato.
3. Per documentazione irregolare deve intendersi la documentazione incompleta ovvero viziata da errori materiali od omissioni. Per documentazione non conforme alla dichiarazione deve intendersi la documentazione attestante fatti, stati o qualità personali diversi da quelli indicati dall'interessato nella dichiarazione temporaneamente sostitutiva.
4. Sono fatti salvi eventuali o necessari accertamenti di ufficio.
5. Il termine perentorio per la regolarizzazione e la rettifica di cui al presente articolo è fissato in 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ufficio competente.
6. Qualora l'interessato non rispetti i termini previsti dal comma 1 dell'art. 7 e dal comma 5 di questo articolo del presente regolamento, il provvedimento in suo favore non può essere adottato.
7. Ove vi siano più aspiranti allo stesso provvedimento, subentreranno nell'ordine gli altri aventi titolo.
8. Sono fatte salve le norme vigenti in tema di regolarizzazione fiscale.

Art. 9

Rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali

1. È consentita all'interessato la rettifica della dichiarazione sostitutiva la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali alla formazione del provvedimento, nei modi indicati dall'art. 20 della Legge e nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio competente.
2. La mancata rettifica di cui al comma precedente non preclude la emanazione del provvedimento favorevole all'interessato.



Art. 10 **Sanzioni penali**

1. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, ivi compresa l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi dell'art. 26 della Legge.

Art. 11 **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge del 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.